

Le criticità che rallentano l'accesso all'iperammortamento

Ormai sono passati quasi 2 mesi dalla entrata in vigore dell'art. 1, commi 427 ss., Legge n. 199/2025, dedicato alla agevolazione fiscale dell'iperammortamento e ancora diverse criticità frenano l'accesso a questa misura di favore, complice anche un certo ritardo nella emanazione dei decreti attuativi che avrebbero dovuto regolamentare gli acquisti di beni strumentali attinti dagli elenchi IV e V allegati alla citata Legge di bilancio 2026.

Gli investimenti dei primi mesi 2026

Un primo aspetto da chiarire attiene ai **beni strumentali**, che presentano le caratteristiche oggettive richieste dal Legislatore, **consegnati già nei primi giorni del 2026**. Infatti, sul punto è chiara la previsione di cui al **comma 430, del succitato art. 1, Legge n. 199/2025**, che prevede l'obbligo, per accedere al beneficio dell'iperammortamento, di **trasmettere al GSE apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili**. Il successivo **comma 433** statuisce che, con **decreto da emanarsi entro 30 gg** dall'entrata in vigore delle Legge di bilancio (quindi termine oggi ampiamente scaduto), sono stabilite le **modalità attuative** con particolare riguardo alle modalità di accesso al beneficio, quindi il **contenuto delle comunicazioni** e della eventuale ulteriore **documentazione da produrre** al fine di fruire legittimamente del *bonus* dell'iperammortamento. Ebbene, di tale decreto, per ciò che è trapelato in via ufficiosa, si sa solo che sarebbero previste 3 **comunicazioni**, necessarie per attivare l'agevolazione:

1. **comunicazione preventiva;**
2. **comunicazione di aver provveduto al versamento**

dell'acconto entro 60 gg dalla prima comunicazione;
3. Comunicazione di conclusione dell'investimento.

Ma come comportarsi oggi, avendo già eseguito l'investimento, che legittimamente poteva realizzarsi già **dal 1° gennaio 2026**, e **non avendo potuto inviare alcuna comunicazione preventiva?**

A parere di chi scrive, dovrebbe essere chiaro che il Decreto prevederà una **sorta di procedura di sanatoria ex post** rispetto agli investimenti già eseguiti, poiché diversamente si violerebbe il chiaro contenuto temporale del **comma 427**, che individua nel **periodo 1 gennaio 2026/30 settembre 2028** il lasso di tempo nel quale eseguire l'investimento. Ora, siccome il **concetto di effettuazione dell'investimento** è mutuato dall'**art. 109, TUIR**, in materia di competenza, ne risulta che l'investimento è correttamente effettuato al **momento della consegna del bene**; momento che, appunto, potrebbe già **essersi realizzato prima dell'emanazione del decreto attuativo**. Nell'ipotesi che nulla sia prevista al riguardo nel emanando decreto attuativo, non resterebbe che **"ritardare" il momento di effettuazione dell'investimento** tramite **clausole contrattuali** che rimandino l'efficacia traslativa della **vendita del bene a un momento successivo alla consegna** (ad esempio, clausole di periodo di prova, collaudi posti come conditio sine qua non per l'efficacia della cessione, ecc. ecc.).

Gli investimenti prenotati nel 2025

Altro tema da chiarire, è il rapporto **tra investimenti "prenotati" entro il 2025 con il versamento dell'acconto al fornitore**, accettazione dell'ordine da parte di quest'ultimo, e **consegna del bene che avvenga entro il 30 giugno 2026**. Per tali beni, il **comma 431** della più volte citata Legge di bilancio 2026, **nega l'accesso all'iperammortamento**, poiché tale beneficio si **sommerebbe al credito d'imposta** spettante ex **art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024**; norma che ha **posticipato l'effetto del credito d'imposta** che in origine **doveva cessare al 31 dicembre 2025, rectius**, essere

assegnato per l'ultima volta agli investimenti effettuati **entro il 31 dicembre 2025**. Sul punto, si registra una **convergenza interpretativa** di tutti i commentatori, nel senso che **l'alternativa tra le 2 norme non deve essere letta in senso formale, bensì sostanziale**. Pertanto, preso atto che già da primi giorni di novembre 2025 il MIMIT ha comunicato **l'esaurimento dei fondi disponibili** per assegnare il credito d'imposta, l'impresa che pure ha avviato la procedura di prenotazione, **non riceverà alcun beneficio**, il che porta a dire che la stessa impresa **non fruirà della agevolazione prevista dalla succitata Legge n. 207/2024**. Ma se non fruirà sostanzialmente del beneficio fiscale, **perché dovrebbe essere esclusa dall'iperammortamento** solo per il fatto che ha avviato la **procedura di prenotazione**? Da qui la risposta unanime che va nella **direzione di accordare il beneficio dell'iperammortamento** a chi ha **pagato l'acconto del 20%** e ha visto consegnato il bene **entro il 30 giugno 2026**. È evidente, data la delicatezza del tema, che una **conferma in questa direzione è fortemente attesa** dagli operatori del settore.

Iperammortamento e riflessi sul bilancio di esercizio

Un **terzo tema** che interessa le imprese, forse con meno urgenza rispetto ai primi 2 aspetti prima esaminati, ma ugualmente rilevante, è quella della **corretta contabilizzazione bilancistica dell'iperammortamento**. In modo particolare, visto che non siamo di fronte a una specifica posta dell'attivo (come si aveva con la procedura del credito d'imposta) si pone il quesito di quale sia **l'impatto della variazione diminutiva** che potrebbe **azzerare del tutto l'imposta** dovuta, o generare addirittura una **perdita fiscale da riportare a nuovo**.

Una prima questione attiene al dubbio in merito alla **necessità o meno di stanziare le imposte differite**. Ricordiamo che, a mente del principio contabile OIC 25, le **imposte differite** vanno iscritte quando si genera una differenza temporanea (deducibile o imponibile) tra la **rappresentazione**

civilistica di una certa operazione e quella fiscale. Per quanto attiene agli ammortamenti dei cespiti oggetto di agevolazione, la deduzione della quota annua che transita a Conto economico non subisce variazioni nel tempo, mentre l'ulteriore quota deducibile in via extracontabile (iperammortamento) rappresenta una variazione diminutiva perenne non temporanea. Anche nell'ipotesi in cui il bene fosse ceduto durante il periodo di ammortamento, non avremmo un recupero della deduzione fruita (il che, se fosse prevedibile con forte probabilità, porrebbe il tema delle imposte differite,) bensì il blocco della fruizione da quel momento in poi. L'assenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e quello fiscale rende non dovuta l'iscrizione di imposte differite. Semmai bisognerebbe valutare il caso della perdita fiscale provocata (anche, o addirittura in caso estremo, solo) dalle variazioni diminutive da iperammortamento. Ebbene, in tal caso, vi sarà la possibilità di stanziare le imposte anticipate, laddove sia rispettato il presupposto di cui al par. 49 del citato OIC 25, cioè sussista la ragionevole certezza di recuperare le perdite con imponibili da realizzarsi in un lasso temporale non indefinito.

(MF/ms)